

CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO
C.I.T. TV1

BANDO DI GARA

Procedura aperta a doppio oggetto per la scelta del socio privato di SAV.NO s.r.l. e contestuale attribuzione al medesimo soggetto, quale *partner* operativo, di specifici compiti connessi alla gestione del servizio integrato di igiene urbana nei territori dei comuni consorziati, nonché la realizzazione a proprie spese, di un impianto di travaso dei rifiuti urbani e di un impianto di trattamento del rifiuto secco residuo della raccolta differenziata e/o dei rifiuti riciclabili, in grado di rendere autonoma la gestione rifiuti per il Consorzio TV1 – CIG 5512688E09

Sommario

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE.....	3
Art. 2 - PREMESSE E FINALITÀ DELL' APPALTO.....	3
Art. 3 - OGGETTO DELL' APPALTO.....	5
3.1 SERVIZI ORDINARI	6
3.2 SERVIZI COMPLEMENTARI	6
3.3 SERVIZI OPZIONALI.....	7
3.4 FORNITURE.....	7
3.5 OPERE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	7
3.6 ALTRE PRECISAZIONI.....	7
3.7 RICAVI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZI DI FILIERA E DALLA VENDITA DEI MATERIALI.....	8
Art. 4 - LUOGO DELL' APPALTO.....	8
Art. 5 - DURATA DELL' APPALTO. DURATA E TERMINE DI PARTECIPAZIONE DEL SOCIO PRIVATO – LIQUIDAZIONE ALLA SCADENZA DEL SOCIO PRIVATO	8
Art. 6 - IMPORTO DELL' APPALTO.....	9
Art. 7 - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE - QUOTE SOCIETARIE E NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI RAPPRESENTANTI....	10
Art. 8 - VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE	11
Art. 9 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI.....	11
Art. 10 - SUBAPPALTO	11
Art. 11 - AVVALIMENTO.....	12
Art. 12 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	12
Art. 13 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	13
Art. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	13
Art. 15 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	13
15.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	14
15.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE	17
15.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA-PATRIMONIALE.....	18
15.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-ORGANIZZATIVA.....	18
Art. 16 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	20
Art. 17 - ESCLUSIONI – AVVERTENZE.....	20
Art. 18 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI	21
Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 (C.I.T. TV1) *di seguito denominata C.I.T.*

sede amministrativa: VIA M. PIOVESANA N°158/A – 31015 CONEGLIANO (TV).

Telefono: 0438.415971

Telefax: 0438.427590

Sito *internet*: www.baciotv1.it

Indirizzo *pec*: baciotv1@pec.it

Indirizzo *mail*: info@baciotv1.it

Art. 2 - PREMESSE E FINALITÀ DELL'APPALTO

- 1) I comuni del Consorzio TV1 effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La gestione del servizio è affidata al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio CIT TV1 su conforme decisione dei Comuni Consorziati
- 2) A sua volta C.I.T. ha affidato direttamente la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'intero ambito territoriale di riferimento alla società Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale S.r.l. (di seguito SAV.NO), società a capitale prevalentemente pubblico partecipata per il 90 % dallo stesso C.I.T. e per il 10 % dalla Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito S.E.S.A.).
- 3) Attualmente la raccolta dei rifiuti viene svolta per la maggior parte dei comuni tramite un *partner* operativo scelto sulla base di apposite convenzioni, mentre alcuni servizi vengono svolti da personale operativo SAV.NO in via sperimentale.
- 4) Alla luce delle recenti modificazioni della disciplina normativa concernente gli affidamenti dei servizi pubblici locali stabilite dal Legislatore nazionale, dapprima con il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, e successivamente con D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n°27, l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione di C.I.T., hanno disposto di individuare un socio privato - *partner* industriale di SAV.NO in funzione di un miglioramento dell'attuale livello di servizio, così da rispondere in modo ottimale alle esigenze della popolazione del territorio, mitigando l'impatto ambientale determinato dal servizio di trasporto dei rifiuti nei luoghi di conferimento e riducendo i costi a carico della collettività per la gestione del servizio stesso.
In tale prospettiva un rilievo essenziale assumerà la funzione di controllo esercitata dal committente relativamente alla tipologia e alla effettiva provenienza sia dei rifiuti residui della raccolta differenziata, sia dei rifiuti riciclabili. Detta attività di controllo consente altresì di scongiurare qualsivoglia responsabilità penale in capo alla stazione appaltante, ai sensi del Capo I, Titolo VI della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006: responsabilità che non verrebbe meno, ma si cumulerebbe con quella del soggetto affidatario del servizio a seguito della presente procedura di gara.
- 5) Ai fini del miglioramento del servizio perseguito dalla stazione appaltante, il socio privato (*partner* industriale) dovrà indicare le attrezzature o l'impiantistica che intende utilizzare secondo i seguenti parametri:
 - a) ottimizzazione dei tempi di svolgimento dell'attività, riduzione del numero degli svuotamenti, controllo effettivo degli svuotamenti da parte della stazione appaltante;
 - b) sostituzione e miglioramento delle attrezzature presenti sul territorio del Consorzio (es.: sostituzione dei contenitori presenti con altri più capienti al fine di ridurre la frequenza di svuotamento di carta, plastica, vetro);

- c) realizzazione a proprie spese di una o più strutture impiantistiche con capacità produttive compatibili con il miglioramento della gestione integrata del rifiuto, oltre ai previsti stazione di travaso e impianto di selezione di cui all'oggetto del presente Bando;
- d) iniziative per il miglioramento del processo delle attività finalizzate al recupero o al riciclaggio o incrementative delle percentuali di rifiuto da avviare a recupero o riciclaggio.
- 6) La presente gara d'appalto è pertanto funzionale all'individuazione della migliore offerta per l'acquisto del 40% delle quote sociali di SAV.NO srl, in cui è compreso il 10% attualmente appartenente ad altro socio, e alla selezione del miglior *partner* industriale da affiancare a quest'ultima e a cui attribuire specifici compiti operativi connessi al servizio integrato di igiene urbana nel territorio consorziale.
- 7) Per la validità della procedura in corso il concorrente aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della somma offerta per l'acquisto delle quote con un 10% da corrispondere alla data di sottoscrizione dell'atto di cessione e con il restante 90% entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione del presente bando. Qualora il concorrente dopo l'acquisizione delle quote non ottemperi a tale obbligazione, le quote verranno sottoposte a pignoramento, il contratto risolto (con quantificazione dei danni arrecati a SAV.NO e versamento dell'indennizzo per gli stessi) e il CIT provvederà alla predisposizione di una nuova procedura di gara per le quote, i servizi e le realizzazioni impiantistiche con spese a carico del precedente aggiudicatario.
- 8) Potranno inoltre essere prese in considerazione offerte migliorative delle soluzioni individuate nel capitolato d'oneri, che consentano di ottenere benefici in termini di tutela dell'ambiente e di risparmio di spesa per la collettività. In particolare dette migliorie possono riguardare:
- i) soluzioni tecnologiche che consentano alla stazione appaltante di monitorare lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - ii) la qualità delle attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio;
 - iii) una maggior frequenza nella raccolta "porta a porta";
 - iv) la migliore struttura impiantistica e tecnologica impiegata per il trattamento dei vari rifiuti;
 - v) la razionalizzazione della logistica di trasporto del rifiuto presso gli impianti di conferimento;
 - vi) il miglioramento del bilancio energetico relativo al ciclo integrato complessivo nella gestione del rifiuto prodotto;
 - vii) le campagne di educazione e sensibilizzazione alla partecipazione ai comportamenti ecologici e di tutela dell'ambiente.
- 9) Ai fini dell'indizione della gara, C.I.T. ha dato mandato di realizzare, una perizia di stima preordinata alla valutazione delle quote sociali di SAV.NO.
- 10) La perizia in questione espone anche il valore commerciale dei mezzi di SAV.NO che, qualora la stessa lo richieda, dovranno essere acquisiti dal soggetto subentrante nella gestione. Il prezzo di vendita all'aggiudicatario dovrà essere pari al prezzo esposto in perizia aumentato del 5% per oneri amministrativi.
- 11) L'aggiudicatario dovrà impegnarsi, a sola richiesta dell'attuale socio privato di SAV.NO, all'acquisto del parco mezzi impiegato da S.E.S.A. per lo svolgimento dei servizi che verranno acquisiti dal soggetto subentrante. In questo caso il prezzo d'acquisto sarà quello indicato nell'allegato "Mezzi da acquisire dal socio Operativo". Nell'allegato "Mezzi da acquisire dal socio Operativo" i prezzi sono determinati da esperti del settore. Il prezzo di vendita all'aggiudicatario dovrà essere pari al prezzo esposto nell'allegato aumentato del 5% per oneri amministrativi.
- 12) Per entrambi i casi l'acquisizione dei mezzi e il versamento delle somme per il loro l'acquisto dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvio del servizio.

- 13) L'individuazione del contraente avverrà seguendo le disposizioni e le procedure stabilite dal D. Lgs. 163/2006. In particolare si è scelto il modello della procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa.
- 14) In considerazione dello scenario normativo inerente le strutturazioni territoriali degli A.T.O. la presente procedura viene indetta dal Consorzio per i servizi di Igiene del Territorio – CIT (TV1) in accordo con il Commissario Liquidatore; pertanto l'ente appaltante non può garantire la durata del servizio oggetto del presente bando.
Il concorrente aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ente appaltante, né potranno essere richiesti ristori per la cessazione del contratto di servizio e per le eventuali opere realizzate nel corso del periodo di validità del contratto. Tuttavia in caso di cessazione del contratto la proprietà delle quote, così come degli impianti realizzati, rimarranno in capo al concorrente fino al termine dei 15 anni previsti dal presente bando.
- 15) Al termine del contratto tutti gli impianti realizzati dall'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto saranno trasferiti gratuitamente alla stazione appaltante. Il costo di realizzazione degli impianti eventualmente ancora da ammortizzare dovrà essere rimborsato all'aggiudicatario del presente contratto, da parte del nuovo assegnatario, come per legge.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1) La presente procedura aperta ha ad oggetto l'individuazione di un *partner* privato – socio d'opera di SAV.NO:
- a cui assegnare il 40 % delle quote sociali come precisato all'art. 2 punto 6;
 - a cui affidare la totalità o solo parte (con un minimo del 70% dei “Servizi Ordinari”) dell'esercizio dei servizi d'igiene urbana e ambientale nei comuni aderenti al Consorzio;
 - a cui richiedere la realizzazione a proprie spese di un impianto di travaso dei rifiuti urbani per il Consorzio (TV1);
 - a cui richiedere la realizzazione a proprie spese di un impianto di trattamento del rifiuto secco residuo della raccolta differenziata e/o dei rifiuti riciclabili in grado di rendere autonoma la gestione rifiuti per il Consorzio (TV1);
- 2) Nello specifico i servizi oggetto di affidamento sono di seguito riassunti in termini di massima e vengono dettagliati con precisione nell'allegato “Capitolato d'Oneri”.
- 3) Tali servizi saranno raggruppati nelle seguenti categorie:
- a) SERVIZI ORDINARI
 - b) SERVIZI COMPLEMENTARI
 - c) SERVIZI OPZIONALI
 - d) FORNITURE
 - e) OPERE DI PROGETTAZIONE E/O COSTRUZIONE

Indicatori Generali del Servizio

1. Numero complessivo dei Comuni del Consorzio: 44 (Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison Di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra Di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Di Sant'urbano, Gorgo Al Monticano, Mansue', Mareno Di Piave, Meduna Di Livenza, Miane, Moriago Della Battaglia, Motta Di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve Di Soligo, Ponte Di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro Di Feletto, San Polo Di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia Di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia Della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto)
2. Numero complessivo dei Comuni del Consorzio attualmente convenzionati con Savno S.r.l.: 42 (Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison Di Valmarino, Codogne', Conegliano, Cordignano, Farra Di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega

Di Sant'urbano, Gorgo Al Monticano, Mansue', Mareno Di Piave, Meduna Di Livenza, Miane, Moriago Della Battaglia, Motta Di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve Di Soligo, Ponte Di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro Di Felleto, San Polo Di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia Di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia Della Battaglia, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto)

3. Numero di Abitanti del Consorzio: 309.673 (anno 2012)
4. Numero di Abitanti gestiti da SAV.NO S.R.L. S.r.l.: 299.911 (anno 2012)

3.1 SERVIZI ORDINARI

- 1) I “Servizi Ordinari” riguardano la raccolta, il carico, l’eventuale travaso da mezzo a mezzo, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il conferimento presso impianti di selezione e/o recupero, il deposito a discarica di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti assimilabili pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- 2) Si precisa, inoltre, che con l’aggiudicazione della presente gara il concorrente aggiudicatario acquisirà la gestione del travaso sito in Vittorio Veneto alle tariffe indicate nell’elenco prezzi. Con l’acquisizione del presente servizio il concorrente aggiudicatario si impegna al versamento all’attuale gestore S.E.S.A. dell’importo a compensazione degli oneri di costruzione sostenuti pari a € 740.000 (euro settecentoquarantamila/00).
- 3) L’importo dovrà essere versato a S.E.S.A. entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva pena l’aggiudicazione della gara al soggetto successivamente classificato.
- 4) I “Servizi Ordinari” saranno attribuiti al socio d’opera (con un minimo del 70%) Comune per Comune. L’ente appaltante potrà riservarsi di svolgere direttamente una quota, fino a un massimo del 30%, tali servizi attraverso la propria controllata SAV.NO. Tuttavia dovrà attribuirne al socio d’opera una parte non inferiore al 70% della totalità dei servizi ordinari. Con l’assegnazione dei servizi ordinari saranno attribuiti al socio d’opera i servizi Opzionali e Complementari ad essi collegati (con esclusione della tariffazione che verrà gestita unitariamente ed assegnata dalla stazione appaltante), non invece le forniture che dovranno essere valutate caso per caso.

3.2 SERVIZI COMPLEMENTARI

- 1) I “servizi complementari” riguardano attività dirette al completamento del servizio ordinario le quali siano collaterali o integrate allo stesso. In ogni caso l’ente appaltante può riservarsi di svolgere in parte tali servizi attraverso la propria controllata SAV.NO anche senza attribuirne nessuna quota del servizio al socio d’opera (salvo quanto precisato al punto 3.1 – paragrafo 4).
- 2) In genere i servizi complementari possono riguardare, salvo eccezioni, le seguenti attività:
 - a) l’esecuzione di opere di bonifica e risanamento ambientale di qualsiasi tipo e genere;
 - b) le attività concernenti la prevenzione da inquinamento, di bonifica e risanamento per la salvaguardia ambientale in generale;
 - c) la gestione dei Centri di Raccolta (ecocentri);
 - d) noleggi e svuotamenti;
 - e) lo spazzamento, l’innaffiamento, il lavaggio delle strade, i lavori di canalizzazione, lo sgombero neve, lo spurgo pozzi neri;
 - f) la gestione di ogni altro servizio pubblico o privato relativo ai servizi ambientali; la costruzione, compresa l’esecuzione dei lavori edili anche complementari e la gestione degli impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all’attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;
 - g) la realizzazione di studi, ricerche, progettazione, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

- h) ogni altra attività diretta a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari o affini a quelli innanzi menzionati;
- i) la registrazione di un proprio marchio di identificazione, che potrà essere utilizzato anche da altri soggetti, previa autorizzazione del Consorzio;
- j) la gestione di presenti e future stazioni di travaso;
- k) qualunque altro servizio indicato nell'allegato "Elenco dei servizi" alla voce "Servizi complementari".

3.3 SERVIZI OPZIONALI

- l) I "Servizi Opzionali" riguardano di norma servizi già compresi tra i servizi ordinari e complementari, ma che possono, su scelta dell'ente appaltante essere svolti con modalità alternative o con frequenze alternative. Sono pertanto alternativi ai servizi Ordinari o Complementari.

3.4 FORNITURE

- 1) Al concorrente può essere richiesto di realizzare provvedere a forniture di materiali e attrezzature per lo svolgimento dei servizio ordinari, complementari, opzionali. Il concorrente peraltro si deve rendere disponibile a fornire prodotti adeguati agli standard SAV.NO e ai prezzi risultanti dall'applicazione dello sconto di gara ai valori espressi nell'allegato al capitolato d'oneri "Elenco prezzi unitari".

3.5 OPERE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

- 1. **Il concorrente deve assicurare, con dichiarazione da inserire nella busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", a pena di esclusione,** la propria disponibilità, capacità e intenzionalità a progettare, realizzare e condurre entro 3 anni dalla richiesta formale dell'ente appaltante una stazione di travaso da realizzarsi nel territorio del Consorzio TV1.
- 2. **Il concorrente deve assicurare, con dichiarazione da inserire nella busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",** a pena di esclusione, la propria disponibilità, capacità e intenzionalità a progettare, realizzare e condurre per conto proprio e avviare entro 3 anni dalla richiesta formale dell'ente appaltante, un impianto di trattamento del rifiuto secco residuo dalla raccolta differenziata e/o dei rifiuti riciclabili in grado di rendere autonoma la gestione rifiuti per il Consorzio TV1.
- 3. Si precisa che con l'aggiudicazione della presente gara non si determineranno le tariffe di trattamento che saranno sottoposte a successiva trattativa (e determinate in modo da rendere ammortizzabile l'impianto nel periodo di durata del contratto di servizio conseguente alla presente procedura), ma si valuterà la sola qualità del progetto presentato.

3.6 ALTRE PRECISAZIONI

- 1) I "servizi ordinari" sono attribuiti all'aggiudicatario Comune per Comune.
- 2) Con l'assegnazione dei servizi ordinari saranno attribuiti al socio d'opera i servizi Opzionali e Complementari ad essi collegati.
- 3) Per i "servizi opzionali" vale quanto statuito per i servizi ordinari e complementari a sostituzione, riduzione, o integrazione di quali gli stessi vengono attivati.
- 4) Le opere di progettazione e costruzione di cui al punto 1) del 3.5, sono da realizzarsi con un investimento minimo di € 740.000 (euro settecentoquarantamila,00) escluso il costo del terreno.
- 5) Le opere di progettazione e costruzione di cui al punto 2) del 3.5, sono attribuite all'aggiudicatario che deve immediatamente attivarsi per la loro realizzazione.

3.7 RICAVI DA CONTRIBUTI DEI CONSORZI DI FILIERA E DALLA VENDITA DEI MATERIALI

- 1) La gestione dei materiali riciclabili nonché di tutte le frazioni economicamente valorizzabili sarà in carico alla SAV.NO la quale potrà destinarli agli impianti a sua scelta.
- 2) I materiali in questione sono i seguenti:
 - Frazione Vetro;
 - Frazione Vetro lattine;
 - Frazione Plastica;
 - Frazione Plastica Lattine;
 - Frazione Materiali Ferrosi;
 - Frazione Cartone;
 - Frazione Carta e cartone;
 - Batterie al piombo;
 - Legno.
- 3) I proventi della gestione dei suddetti materiali andranno a beneficio della SAV.NO che li utilizzerà per finanziare parte delle proprie attività di servizio e di trattamento. A carico del concorrente saranno in toto i costi di trasporto fino agli impianti di destinazione o di travaso del TV1 ma non le penali applicate dagli impianti stessi o dai consorzi di filiera.
- 4) Il presente appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 4 - LUOGO DELL'APPALTO

- 1) I servizi di igiene ambientale di cui al presente appalto dovranno essere svolti nel territorio di riferimento del Consorzio CIT.
- 2) In tale ambito territoriale l'aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a realizzare in proprio un impianto di trattamento del rifiuto secco residuo della raccolta differenziata e/o dei rifiuti riciclabili in grado di rendere autonoma la gestione rifiuti per il Consorzio TV1.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO. DURATA E TERMINE DI PARTECIPAZIONE DEL SOCIO PRIVATO – LIQUIDAZIONE ALLA SCADENZA DEL SOCIO PRIVATO

- 1) Il servizio riferibile alle attività di igiene ambientale dovrà essere fornito per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'Art. 57, co. 5, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e procedere al rinnovo fino ad anni 5 (cinque).
- 2) La partecipazione del socio privato al 40 % in capo all'impresa aggiudicataria è a termine.
- 3) La durata del suo rapporto di partenariato pubblico-privato (PPP) non potrà comunque eccedere la durata dell'affidamento del servizio e del successivo eventuale rinnovo. Al termine dell'appalto il socio privato dovrà mettere a disposizione le proprie quote che saranno o poste in gara nuovamente o saranno liquidate secondo la metodologia indicata al seguente punto 6).
- 4) Il socio privato può acquisire o acquistare, a qualunque titolo, quote dal socio pubblico se quest'ultimo vi acconsente anche se detto acquisto incrementa la percentuale del capitale posseduto rispetto a quella posta a gara. Ad esso spetta pertanto il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote in possesso del socio pubblico.

- 5) Al termine dell'affidamento del servizio posto a gara (salvo cambiamenti sostanziali nella normativa di riferimento), verranno rinnovate le procedure competitive di selezione, ad evidenza pubblica, del *partner* privato per l'affidamento del nuovo servizio, mediante procedura di gara a "doppio oggetto", nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, mediante la liquidazione della posizione del precedente socio, qualora esso non risulti più aggiudicatario.
- 6) Il valore delle quote per la liquidazione del socio privato alla scadenza è determinato da maggior valore desumibile dal confronto tra:
 - il prezzo offerto per la singola quota dal nuovo aggiudicatario;
 - il valore determinato dagli amministratori di nomina pubblica, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote di partecipazione.
- 7) Il socio privato da liquidare ha diritto di conoscere, mediante comunicazione scritta con prova di avvenuta ricezione, la determinazione del valore di uscita delle proprie quote e di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio uscente, nei trenta giorni successivi, si opponga alla determinazione del valore da parte degli amministratori di parte pubblica, il valore di liquidazione per il socio privato è determinato, entro novanta giorni dalla comunicazione di opposizione, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società SAV.NO, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo cod.civ..

Art. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

Gli importi oggetto della presente gara sono così quantificati e suddivisi:

- a) € 3.220.800,00 (euro tremilioniduecentovenimilaottocento/00) quale prezzo a base d'asta soggetto a rialzo per l'acquisto del 40% delle quote di partecipazione in SAV.NO come precisato all'art. 2 punto 6;
- b) € 12.507.945,19 (euro dodicimilionicinquecentosettemilanovecentoquarantacinque/19) annui (IVA esclusa) quale prezzo per lo svolgimento dei servizi ORDINARI di cui all'Art. 3.1 (soggetti a ribasso), l'importo annuale va moltiplicato per un periodo di 15 anni;
- c) € 281.500,00 (euro duecentoottantunmilacinquecento/00) (IVA esclusa) per oneri di sicurezza per le attività di cui alla succitata lettera b) del presente articolo, quale importo a base di gara non soggetti a ribasso (o a rialzo) per l'attribuzione dei specifici compiti operativi oggetto del presente bando. Tali oneri non sono compresi negli importi di cui ai punti a) e b) del presente articolo e dovranno essere corrisposti separatamente di anno in anno oltre che sottoposti ad aggiornamento.
- d) Per quanto concerne gli importi relativi ai servizi complementari, opzionali e le forniture di cui all'Art. 3, non essendo determinabile con ragionevole precisione l'importo complessivo dei servizi, lo stesso non viene compreso nell'importo dell'appalto. Per lo svolgimento degli stessi si applicheranno le tariffe esposte nell'"Elenco prezzi unitari" applicando alle stesse la percentuale di ribasso offerta in sede di gara come sconto per l'importo di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE - QUOTE SOCIETARIE E NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI RAPPRESENTANTI

- 1) In considerazione del fatto che la società SAV.NO, le cui quote sociali vengono messe in gara, rappresenta un importante Ente di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti per il territorio del Consorzio TV1, si ritiene probabile e auspicabile per il futuro l'avvio di importanti iniziative di investimento. Al fine di garantire che tali iniziative non debbano essere impedita da una eventuale carenza di mezzi finanziari del nuovo socio operativo, il concorrente che intende presentare offerta accetta attraverso la formulazione dell'offerta stessa di impegnarsi ad accettare (ma non necessariamente sottoscrivere) ogni aumento di capitale che venga promosso dalla compagine sociale di maggioranza, avvenga questo per effetto di capitalizzazione di riserve di utili o per aumento deliberato o per qualsiasi altra ragione.
- 2) In questo caso pertanto **A PENA DI ESCLUSIONE il concorrente dovrà impegnarsi (con dichiarazione scritta da inserire nella busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA")** per un periodo di 15 anni all'approvazione (ma non necessariamente alla contestuale sottoscrizione e versamento di somme di denaro nei termini richiesti), di ogni aumento di capitale che la compagine sociale di maggioranza intenda promuovere.
- 3) La Stazione Appaltante si impegna, al fine di permettere la tutela del socio operativo e dei suoi investimenti, a introdurre anche successivamente nello statuto delle modalità di nomina del Presidente, dell'Amministratore Delegato del Collegio Sindacale e dell'eventuale Direttore Generale come di seguito descritto:
...” ART. (.....) – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
..... Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri. Il Socio Operativo nomina un Consigliere di Amministrazione. Nel caso di Consiglio composto da cinque Consiglieri il Socio Operativo procede alla nomina di due Consiglieri.
...” ART. (.....) – NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
..... Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci. Il Socio Operativo ne nomina il presidente
...” ART. (.....) – PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla nomina di un Amministratore delegato, da scegliere tra i Consiglieri non designati dalla parte Pubblica. All'Amministratore Delegato spetterà la gestione ordinaria della società, senza alcuna limitazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire all'Amministratore Delegato anche la straordinaria amministrazione.
In caso di nomina dei Direttori lo stesso verrà scelto dai consiglieri non designati dalla parte Pubblica.
L'assemblea dei soci stabilisce il compenso dell'Amministratore Delegato.
L'Amministratore Delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche.
Al Presidente spetteranno i compiti espressamente indicati dall'art. 2381 c 1) C.C. “ ...
- 4) I concorrenti eventualmente già proprietari di quote di Sav.no si obbligano, in caso di aggiudicazione a vendere tutte le partecipazioni alla stazione appaltante. La stazione appaltante si impegna ad acquistare le quote in parola allo stesso prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'acquisizione del 40% delle quote di Sav.no.

Art. 8 - VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

- 1) Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione dei servizi potrà procedere a variare in aumento o in diminuzione le prestazioni dell'importo complessivo del contratto nei limiti dell'20 % (venti per cento).
- 2) La ditta appaltatrice è obbligata all'esecuzione delle varianti, nell'ambito della percentuale sopra scritta, alle stesse condizioni contrattuali, normative ed economiche stabilite dal contratto originario.
- 3) La determinazione di eventuali nuovi prezzi deve essere oggetto di accordo tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, effettuata ove possibile sulla base del raffronto con i prezzi delle lavorazioni consimili previste nell'offerta o mediate la formulazione di un'analisi prezzi specifica.
- 4) Qualora i prezzi siano determinati in presenza di un'analisi prezzi specifica riferita ai correnti prezzi di mercato verrà applicato il ribasso convenzionale determinato in sede di gara.
- 5) Le variazioni in aumento potranno comprendere:
 - Comuni del Consorzio TV1 non ancora aderiti alla gestione SAV.NO;
 - Comuni del Consorzio TV1 già aderenti alla gestione SAV.NO ma non scelti dalla stazione appaltante quali comuni di riferimento per i SERVIZI ORDINARI e SERVIZI COMPLEMENTARI.

Art. 9 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI

- 1) Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario risultasse essere un'associazione temporanea di imprese (di seguito RTI), le quote societarie di minoranza di SAV.NO (pari al 40%) dovranno essere sottoscritte individualmente, in quota parte, (arrotondata alla cifra intera inferiore) da ciascuna impresa partecipante in ragione alla quota percentuale indicata in fase di gara e nell'atto pubblico del RTI; la mandataria dovrà in ogni caso sottoscrivere la parte maggioritaria della quota di partecipazione acquisita.
- 2) Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario risulti un Consorzio le quote societarie di minoranza di SAV.NO (pari al 40%) dovranno essere sottoscritte dal consorzio stesso.

Art. 10 - SUBAPPALTO

- 1) Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. del 163/06 e ss.mm., qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni in oggetto della gara, deve produrre, in sede di presentazione delle offerte, apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione della parti del servizio che intende subappaltare o concedere a cottimo. Per la formulazione di tale dichiarazione alleghiamo FAC SIMILE "Dichiarazione di Subappalto".
- 2) E' ammesso il subappalto fino ai seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

Servizi Ordinari:	fino al 30% dell'importo contrattuale complessivo;
Servizi Complementari:	fino al 30% dell'importo preventivabile;
Servizi Opzionali:	fino al 30% dell'importo preventivabile;
Forniture:	fino al 30% dell'importo preventivabile;
Opere di Progettazione/Costruzione:	fino al 30% dell'costo di realizzazione.

- 3) È fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere/subappaltare direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente, senza la preventiva autorizzazione espressa o tacita della stazione appaltante, a pena di immediata risoluzione del contratto.

Art. 11 - AVVALIMENTO

- 1) Il concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai sottocitati Art. 15.2 – 15.3 – 15.4, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto mediante l'istituto di cui all'art. 49 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. A tal fine, dovrà essere fornita, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 49.
- 2) In proposito si evidenzia che:
 - a. non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (concorrente avvalente).
 - b. il contratto è eseguito dall'impresa che partecipa alla procedura, ma l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
 - c. le dichiarazioni aggiuntive necessarie da produrre in caso di avvalimento, che il concorrente deve inserire nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA sono:
 - una dichiarazione resa da parte del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - una dichiarazione resa da parte del concorrente circa il possesso dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al citato art. 38;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ex art. 34 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- 3) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Art. 12 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

- 1) È previsto il sopralluogo obbligatorio.
- 2) La presentazione dell'offerta è subordinata alla visita dei luoghi, in almeno n°6 Comuni dove debbono essere eseguiti i servizi di raccolta e trasporto rifiuti. La visita deve essere effettuata dal

legale rappresentante dell'impresa (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) previo appuntamento da concordare con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del CIT. La richiesta deve essere formulata non oltre 15 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta.

- 3) Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato della stazione appaltante rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata ai fini dell'eventuale verifica successiva e inserirne copia, nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
- 4) In caso di associazione temporanea di imprese già costituita il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo/mandataria.
- 5) In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita il sopralluogo dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento;
 - b) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) della capogruppo/mandataria purché munito di apposite deleghe ad effettuare il sopralluogo da parte di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento.

Art. 13 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'appalto si svolgerà tramite procedura aperta ai sensi dell'Art. 55 del D.Lgg. 163/2006 e s.m.i..

Art. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 1) Il servizio sarà affidato con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- 2) L'attribuzione del punteggio all'OFFERTA TECNICA e all'OFFERTA ECONOMICA verrà meglio dettagliata nel disciplinare di gara.

Art. 15 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente bando i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti pubblici o privati ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006.
- 2) Sono inoltre ammesse a partecipare le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.
- 3) I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario.
- 4) I consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio

che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

- 5) In caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
- 6) L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di escludere quei concorrenti nei cui confronti si evidenzino circostanze oggettive, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti per far ritenere che tra loro esista un collegamento sostanziale, tale da far presumere l'esistenza di un unico centro di interessi e quindi la violazione dei principi di libera concorrenza, di segretezza delle offerte e di par condicio dei partecipanti e, conseguentemente, della correttezza della gara; il collegamento sostanziale è da intendersi come quella situazione di fatto che, al di là della qualificazione giuridica delle relazioni intercorrenti tra le imprese, faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte, tale da ricondurre, in realtà, le stesse ad unico centro decisionale.

I soggetti intenzionati a partecipare alla presente procedura di gara devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di "ordine generale", di "idoneità professionale e di qualificazione", di "capacità economica-finanziaria-patrimoniale", "tecnica-organizzativa" di seguito riportati:

15.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I requisiti di ordine generale sono richiesti ai sensi dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, A PENA DI ESCLUSIONE, da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

In particolare i concorrenti dovranno dichiarare:

- a. di non trovarsi, alla data di presentazione della domanda di partecipazione e/o nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, ancorché sia intervenuta riabilitazione, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione del debito, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n°1423 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n°575;
- c. di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. N.B. *Con riferimento ai punti (b) e (c) la relativa dichiarazione sostitutiva deve essere resa, **pena la esclusione dalla gara** in oggetto, ognuno per proprio conto da: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di*

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Con riferimento al punto c) la dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si ritiene ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati;

oppure

che per le seguenti condanne il concorrente ha beneficiato della non menzione (se del caso, altrimenti cancellare):

.....

- d.** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/1990 nell'anno antecedente o se la violazione non è stata rimossa;
- e.** di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f.** di non avere riportato sospensioni dall'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
- g.** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni in precedenza affidate dall'Amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara e non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
- h.** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'Impresa;
- i.** che non risulta essere iscritto nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture presso l'Osservatorio, per aver presentato, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- j.** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
- k.** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;

oppure

che l'impresa non è applicabile alla normativa relativa all'assunzione dei disabili di cui alla citata legge n. 68/1999;

- l.** di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro;

m. che non è stata applicata nei confronti dell'impresa la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n°231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis comma 1 d.l. 4 luglio 2006 n°223 convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006 n°248 (ora art. 14 D.Lgs. 81/2008);

n. ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 14, della legge n. 383/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 210/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, di non avvalersi di piani individuali di emersione;

oppure

di essersi avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso;

o. che, con riferimento all'ipotesi di cui alla succitata lettera b), il sottoscritto:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 1991 n°152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n°203;

oppure

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 1991 n°152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n°203 e di aver presentato regolare denuncia in data presso

oppure

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 1991 n°152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n°203, ma non ha presentato regolare denuncia, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n°689;

p. di non partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o Consorzio o GEIE ovvero individualmente e quale componente di un R.T.I., Consorzio o GEIE;

q. che l'impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. **A tal fine il concorrente dichiara:**

di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- r. di impegnarsi – senza condizione alcuna – ad accettare tutti i termini e le prescrizioni previste dal bando, dal disciplinare e da tutta la documentazione di gara;
- s. di impegnarsi sin da ora a versare, in caso di aggiudicazione, l'importo offerto per l'acquisizione delle quote sociali pari al 40%, da liquidarsi come previsto al punto 7) dell'art. 2 del presente bando;
- t. di accettare che nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza della presente procedura di gara e per tutto il periodo di durata della stessa.

15.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE

a) iscrizione alla CCIAA (o equivalente registro dello Stato di appartenenza) con capacità di operare nel settore della gestione, della raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento;

b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità, per le seguenti categorie e classi:

- categoria 1 classe A e/o superiori
- categoria 4 classe D e/o superiori ⁽¹⁾
- categoria 5 classe F e/o superiori
- categoria 8 classe C e/o superiori
- categoria 9 classe F e/o superiori.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende assolto con riferimento al cumulo delle iscrizioni possedute dalle imprese partecipanti al consorzio o al RTI;

c) iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti per conto terzi, rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al consorzio o al RTI;

d) possesso di attestazione S.O.A. idonea a dimostrare la capacità di progettare e realizzare strutture impiantistiche di dimensioni utili a migliorare l'indipendenza del Consorzio TV1 nella gestione integrata dei rifiuti, a tutte le seguenti categorie e classi:

- categoria OG1 classe III-BIS e/o superiore;
- categoria OG6 classe II e/o superiore;
- categoria OG9 classe IV-BIS e/o superiore;
- categoria OG11 classe II e/o superiore;
- categoria OG12 classe III e/o superiore;
- categoria OS14 classe VI e/o superiore;
- categoria OS22 classe II e/o superiore.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende assolto con riferimento al cumulo delle iscrizioni possedute dalle imprese partecipanti al consorzi o al RTI.

¹ Ai sensi della Circolare num. 240 del 9/2/2011 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, coloro che hanno l'iscrizione alla categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli, non sono tenuti a presentare l'iscrizione alla Categoria 4.

15.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA-PATRIMONIALE

a) l'affidabilità economica e finanziaria ad assumere gli impegni di cui all'oggetto della gara. Tale requisito dovrà essere dimostrato allegando in originale n°2 referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i..

In caso di RTI o Consorzio ogni partecipante al raggruppamento dovrà necessariamente produrre due idonee referenze bancarie;

b) aver conseguito nel triennio (gennaio 2010 – dicembre 2012), un fatturato globale non inferiore a Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00), IVA esclusa.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI con un minimo per ogni singolo partecipante al Consorzio o RTI di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

c) aver conseguito nel triennio (gennaio 2010 – dicembre 2012), un fatturato specifico per l'attività di raccolta, trasporto, dei rifiuti non inferiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), IVA esclusa.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI con un minimo per ogni singolo partecipante al Consorzio o RTI di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00);

d) aver avuto un patrimonio netto dell'impresa (con riferimento a dicembre 2012), pari o superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI con un minimo per ogni singolo partecipante al Consorzio o RTI di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

e) aver avuto un utile dell'impresa, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari (Bilancio di esercizio triennio gennaio 2010 – dicembre 2012) mai inferiore a zero.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto se posseduto da ogni singolo partecipante al Consorzio o RTI.

15.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-ORGANIZZATIVA

a) aver svolto, anche in RTI, per almeno gli ultimi tre anni consecutivi (2010-2011-2012) , la gestione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema del porta a porta spinto (per almeno una delle seguenti frazioni di rifiuto: secco, verde, umido, carta, cartone, plastica, plastica/lattine) in uno o più comuni con una popolazione residente media nei tre anni complessivamente servita pari ad almeno 200.000 abitanti.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende assolto se posseduto almeno dalla capogruppo;

b) aver svolto, anche in RTI, per almeno gli ultimi tre anni consecutivi (2010-2011-2012) , la gestione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema del porta a porta spinto (per almeno una delle seguenti frazioni di rifiuto: secco, verde, umido, carta, cartone, plastica, plastica/lattine) in almeno un comune avente popolazione servita media non inferiore a 20.000 abitanti.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto se posseduto almeno dalla capogruppo;

c) aver gestito in conto proprio e/o in conto terzi, per gli ultimi tre anni consecutivi (2010-2011-2012), almeno un impianto di recupero e selezione dei rifiuti valorizzabili recuperabili (o vetro, o

plastica, o legno, o metalli, o carta e cartone, ecc.) con potenzialità minima complessiva di 40.000 ton/anno.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI ma la capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria superiore al 70%;

- d)** aver gestito in conto proprio e/o in conto terzi, per gli ultimi tre anni consecutivi (2010-2011-2012), almeno un impianto di recupero e selezione dei rifiuti residui della raccolta differenziata con potenzialità minima complessiva di 40.000 ton/anno.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI ma la capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria superiore al 70%;

- e)** aver gestito in conto proprio e/o in conto terzi, per gli ultimi tre anni consecutivi (2010-2011-2012) almeno uno stoccaggio dei rifiuti non pericolosi con limite giornaliero superiore a 300 mc e almeno uno stoccaggio dei rifiuti pericolosi.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI ma la capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria superiore al 70%;

- f)** possedere Certificazione UNI EN ISO 9001 per attività di raccolta rifiuti rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende assolto se posseduto almeno dalla capogruppo/mandataria;

- g)** possedere Certificazione UNI EN ISO 14001 per attività di raccolta rifiuti rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende assolto se posseduto almeno dalla capogruppo/mandataria;

- h)** possedere Certificazione OHSAS ISO 18001 per attività di raccolta rifiuti rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende assolto se posseduto almeno dalla capogruppo/mandataria;

- i)** possedere Registrazione EMAS per attività di raccolta rifiuti rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende assolto se posseduto almeno dalla capogruppo/mandataria;

- j)** essere in grado di realizzare, a proprie spese e in proprio nome, un impianto di trattamento del rifiuto secco residuo della raccolta differenziata e/o dei rifiuti riciclabili in grado di rendere autonoma la gestione rifiuti per il Consorzio TV1;

- k)** aver realizzato negli ultimi 3 anni un servizio di gestione del prelievo sul servizio rifiuti mediante fatturazione o bollettazione della tassa sul servizio rifiuti per almeno 85.000 utenti anno, incluse tutte le attività amministrative necessarie quali, a titolo non esaustivo, le attività di back office, di inserimento dati, di gestione degli incassi, di gestione del mancato pagamento, della elaborazione, stampa e postalizzazione, della creazione dei flussi di pagamento elettronici, il tutto con prevalenza per le attività di fatturazione puntuale degli svuotamenti di almeno una delle frazioni raccolte;

- l)** aver gestito in proprio, con proprie strutture e proprio personale, negli ultimi 3 anni tutte le attività di erogazione di informazione ed assistenza telefonica sul servizio rifiuti a favore di almeno 85.000 utenti anno ed un unico cliente, per le seguenti attività gestionali:

- informazioni sul prelievo;
- lavorazione dei disservizi;

- prenotazioni dei servizi a richiesta;
- m) aver gestito con proprio personale per almeno 1.600 ore anno nell'ultimo triennio, attività di sportello utenti informativo ed operativo con operatività diretta per subentri, attivazioni e cessazioni delle utenze per il prelievo sul servizio rifiuti;
- n) aver predisposto per ogni anno nell'ultimo triennio piani finanziari e relative tariffe della gestione rifiuti a favore di almeno 30 municipalità.

Art. 16 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1) Ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 163/2006, la Commissione giudicatrice sarà designata dalla stazione appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte definitive.
- 2) Essa sarà costituita da un numero dispari di componenti: un presidente e due consiglieri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- 3) Il presidente è, di norma, un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.
I commissari diversi dal presidente saranno selezionati tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 25, D. Lgs. 163/2006, ovvero tra professionisti, con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, ovvero professori universitari di ruolo.
- 4) La Commissione sarà assistita da un funzionario verbalizzante e, nelle sedute pubbliche, l'attività verrà svolta alla presenza di almeno due testimoni. La Commissione opererà come collegio perfetto con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie mentre tale collegialità non sarà indispensabile quando occorrerà effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall'intero consesso; in tal senso la Commissione potrà delegare ad uno dei componenti, ovvero anche a soggetti terzi, alcune attività che siano ordinariamente definibili come preparatorie, istruttorie strumentali o comunque collaterali.
- 5) La Commissione giudicatrice, osservate le procedure stabilite, valutate le offerte pervenute, redatto apposito verbale delle operazioni svolte, provvederà a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
- 6) La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica a verificare la regolarità della offerte economiche, in seduta privata darà corso all'analisi e alla valutazione delle offerte documentazione amministrativa, mentre di nuovo in seduta pubblica saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche. Sarà facoltà del Presidente provvedere alla fissazione di altre sedute private per ulteriori esigenze di celerità della procedura.
- 7) L'aggiudicazione provvisoria sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario mentre il vincolo contrattuale per l'Amministrazione sorgerà solamente in seguito all'approvazione del contratto, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva, conseguente all'approvazione del verbale di gara da parte degli organi competenti.

Art. 17 - ESCLUSIONI – AVVERTENZE

1. non é ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta definitiva;

2. l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, o reindirla o prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
3. l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione;
4. il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico principale dell'offerta:
 - dovesse pervenire oltre il termine perentorio stabilito dalla lettera d'invito
 - non fosse chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e non recasse all'esterno l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara cui si riferisce
5. il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui:
 - le buste interne non fossero confezionate e/o non contenessero quanto prescritto nel presente disciplinare
 - dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotta, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole del Bando e degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la procedura in oggetto
 - la documentazione prescritta a pena di esclusione a norma del presente Bando fosse incompleta.
6. l'Amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili), saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, revoca dell'aggiudicazione, rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;
7. in caso di non approvazione dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente, l'espletamento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e l'impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento della gara. La dichiarazione di aggiudicazione provvisoria fatta in sede di gara è, quindi, vincolante per l'impresa aggiudicataria fino all'eventuale annullamento della gara o fino al termine previsto per la stipula del contratto, mentre, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, lo sarà per la Amministrazione aggiudicatrice solo ad avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 18 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

- 1) Ai sensi dell'art. 72, co. 3 D.Lgs. 163/2006, chi vorrà richiedere chiarimenti alla stazione appaltante potrà formulare i propri quesiti in lingua italiana, anticipandoli all'indirizzo *pec* indicato al precedente Art. 1 e inviandoli a mezzo telefax al numero ivi riportato.
- 2) I chiarimenti possono essere chiesti dal giorno di pubblicazione del bando entro e non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza dei termini per la ricezione dell'offerta, le risposte ai quesiti potranno essere visualizzate da tutti gli interessati e verranno pubblicate sulla sezione del sito Internet della stazione appaltante www.bacinotv1.it entro 5 giorni dal ricevimento dei quesiti.
- 3) Nelle richieste devono essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con i relativi numeri di telefono e fax.
- 4) I quesiti ricevuti e le relative risposte costituiranno precisazione del presente documento, vincolante per l'Ente Aggiudicatore medesimo e per tutti i concorrenti.
- 5) Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito.

Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In ottemperanza alle proprie disposizioni interne, esperiti gli adeguati procedimenti, la stazione appaltante ha individuato come responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs 163/2006, la Dottoressa Roberta Nardi.

Allegati:

- 1) **Disciplinare di gara**
- 2) **Capitolato d'oneri**
- 3) **FAC simile Domanda di partecipazione**
- 4) **FAC simile Dichiarazione di subappalto**
- 5) **FAC simile Dichiarazione requisiti generali**
- 6) **FAC simile Dichiarazione requisiti idoneità professionale, qualificazione, capacità economica-finanziaria-patrimoniale, tecnica-organizzativa**
- 7) **FAC simile Modello di Offerta Economica per l'acquisto delle Quote**
- 8) **FAC simile Modello Offerta Economica per Servizi Ordinari e Complementari.**
- 9) **Perizia di stima preordinata alla valutazione delle quote sociali di SAV.NO**
- 10) **Elenco mezzi da acquisire dal Socio Operativo - i mezzi da acquisire da Sav.no sono indicati nell'allegato 9.**
- 11) **Planimetria dell'impianto di travaso di Vittorio Veneto**
- 12) **Elenco dei Servizi**
- 13) **Elenco Prezzi Servizi Unitari**
- 14) **Dati Tecnici per la Gestione dei C.A.R.D.**
- 15) **Elenco dei dispositivi per la raccolta dei rifiuti**
- 16) **Elenco personale operativo e impiegatizio di Sav.no S.r.l.**
- 17) **Elenco personale operativo e impiegatizio del Socio Operativo**
- 18) **Dimensionamento abitanti Consorzio TV1 al 31/12/2012**
- 19) **Dimensionamento Attrezzature dislocate sul territorio**
- 20) **Standard per le forniture di attrezzature per la raccolta differenziata per SAV.NO**
- 21) **Riepilogo banche dati TIA**
- 22) **Elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti**
- 23) **Turni di raccolta**
- 24) **Servizio RSA**
- 25) **Servizio Rifiuti Agricoli**
- 26) **Rifiuti gestiti da Sav.no S.r.l.**
- 27) **Determinazione della Base d'Asta dei Servizi**
- 28) **Statuto di Sav.no S.r.l.**